

Addì, 9 marzo 2015

Tra

CONFAPI ANIEM

Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini

Aderenti a Confapi

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Visto il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12.11.2014, di seguito riportato;

Vista la disciplina contrattuale in materia di previdenza complementare, di cui all'art. 90 del suddetto CCNL, *"Viene istituito a partire dal 1.01.2015, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.*

Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1.01.2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi di rappresentanza e gestione del Fondapi.

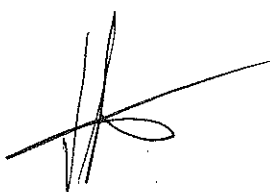
Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria – Feneal, Filca e Fillea – al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12.11.2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il CCNL Confapi Aniem, visti gli accordi del 28.04.2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.

Le Parti chiedono pertanto un incontro con i rappresentanti di Fondapi, al fine di avviare il necessario confronto volto ad individuare fin da subito possibili forme di partecipazione delle organizzazioni interessate alle attività e alle riunioni degli organi del Fondo.

A tale scopo, le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni)."

Visto il contributo contrattuale di 8 euro, così riparametrato:

LIVELLO	PARAMETRO	CONTRIBUTO

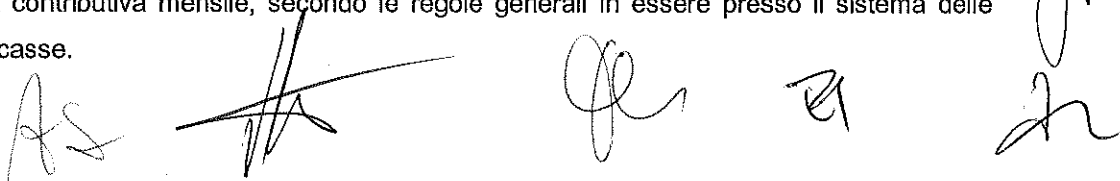


7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Visto quanto stabilito nell'accordo tra Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea del 9 marzo 2015

si concorda quanto segue:

1. Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1.01.2015, il *contributo* contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
2. Per i lavoratori non già iscritti al Fondapi al 1.01.2015, il versamento del contributo contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) determina l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli organi di amministrazione del Fondo, in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
3. Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore è soggetto al sopra richiamato CCNL. Il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Fondapi;
4. La posizione individuale maturata presso il Fondapi, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione al Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
5. Ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondapi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative che saranno appositamente indicate dal Fondo, a cui pertanto si rinvia integralmente;
6. La contribuzione dovuta al Fondapi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili/edilcasse.



Con riguardo al calcolo del contributo contrattuale, le parti concordano che:

1. Per i lavoratori operai, il contributo contrattuale si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate;
2. Per i lavoratori impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per questi e per gli operai il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero;
3. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli esiti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
4. Il contributo al Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% (art. 16 D. Lgs. 252/2005) ed è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore nel limite di € 5.164,57 (art. 8, comma 4 D. Lgs. 252/2005);
5. L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio, a causa di problematiche tecniche dovute all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

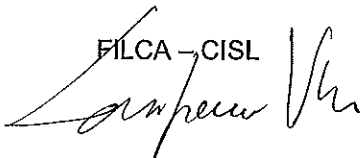
Con riferimento all'applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, le parti rimandano al vademecum applicativo ivi allegato (Allegato 2).

Letto, confermato e sottoscritto

FENEAL – UIL



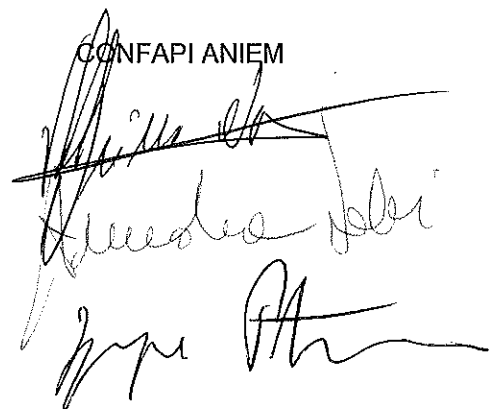
FILCA – CISL



FILLEA – CGIL



CONFAPI ANIEM



Allegato 1 – TABELLE CONTRIBUTO CONTRATTUALE

	LIVEL LI	PARAME TRI	RIPARAMETRA ZIONE per LIVELLI	MAGGIORAZION E 18,5%	TOTAL E	VALORI ORARI	NOTE
IMPIEG ATI	A	B	C	non applicata	non applicat a	non applicata	
	7	200	16				Per gli impiegati non è prevista la riparametrizzazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	6	180	14,4				
	5	150	12				
	4	140	11,2				
	3	130	10,4				
	2	117	9,36				
	1	100	8				
	LIVEL LI	PARAME TRI	RIPARAMETRA ZIONE per LIVELLI	MAGGIORAZION E 18,5%	TOTAL E	VALORI ORARI	NOTE
OPERA I	A	B	C	$D = C \cdot 18,5$	$E = C + D$	$E/173$	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,2	2,072	13,272	0,0767	
	3	130	10,4	1,924	12,324	0,0712	
	2	117	9,36	1,7316	11,0916	0,0641	
	1	100	8	1,48	9,48	0,0548	

VADEMECUM

FONDAPI CONTRIBUTO "CONTRATTUALE"

Come noto, l'accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il CCNL medesimo (c.d. contributo "contrattuale").

Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.

1) Fonti:

- accordo 12 novembre 2014 per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini;
- accordi nazionali 9 marzo 2015

2) **Previsione contrattuale:** contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Fondapi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.

3) **Decorrenza del contributo:** 1 gennaio 2015

4) Procedure per il calcolo del contributo

Il contributo "contrattuale" a Fondapi si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.

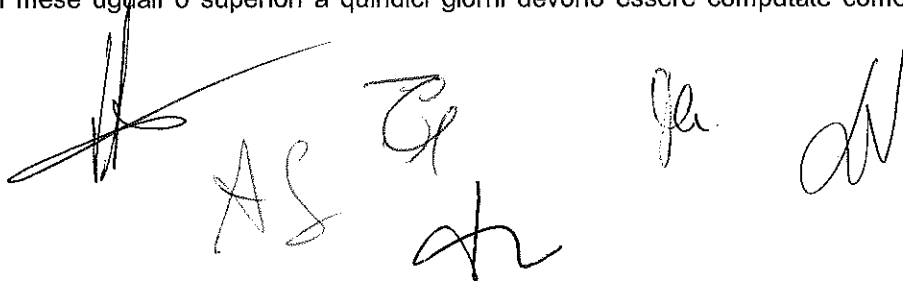
L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

In sostanza, il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, **con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate**. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore, come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.

L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili/Edilcasse che non prevedono l'accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.

Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.

Per tali lavoratori, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'AS', 'GP', 'JL', and 'AN'. Below these, there are more scribbles and a signature that appears to be 'AL'.

Per gli impiegati, il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario, mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Il contributo contrattuale Fondapi per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e della 14° mensilità.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati, nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.

Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

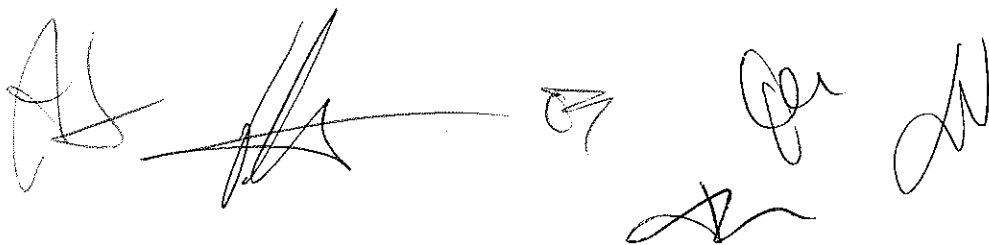
5) **Part time impiegati:** salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

6) **Lavoratori già associati al Fondapi:** per i lavoratori già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.

7) **Lavoratori non già associati:** per i lavoratori non già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall'Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale, si fa riferimento all'accordo del 9 marzo 2015 ed alle circolari emanate dal Fondo.

8) **Natura irrevocabile del contributo:** Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse da Fondapi.

La posizione individuale maturata presso il Fondo suddetto, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a series of initials and a small arrow pointing to the right, and finally two more distinct signatures on the far right.

9) **Modalità di versamento del contributo contrattuale a Fondapi:** ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso il fondo stesso, a cui pertanto si rinvia integralmente.

Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Fondapi:

a) ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;

oppure, in alternativa,

b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo riportate sul sito www.fondapi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).

10) **Contributo Inps di solidarietà.**

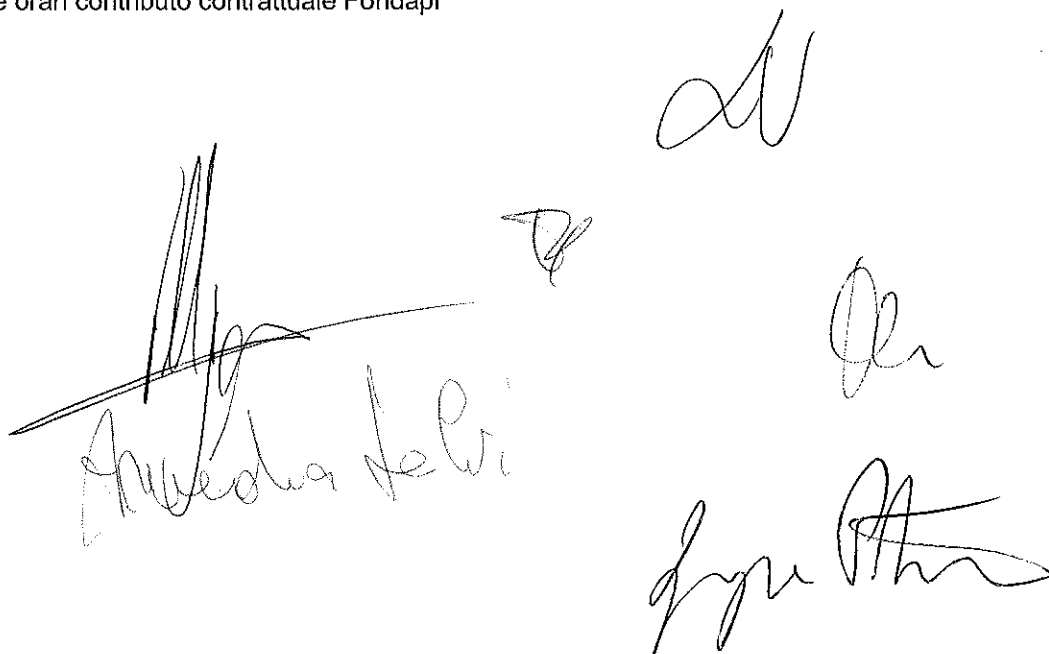
Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

11) **Aspetti fiscali.**

Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05)

Allegati:

- Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Fondapi

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Andrea Felvi'. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that looks like 'D' and another that resembles 'Lyn' or 'Lyn' followed by a flourish.

Allegato 1 – TABELLE CONTRIBUTO CONTRATTUALE

IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili)

LIVELLI	1 gennaio 2015
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

OPERAI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari *)

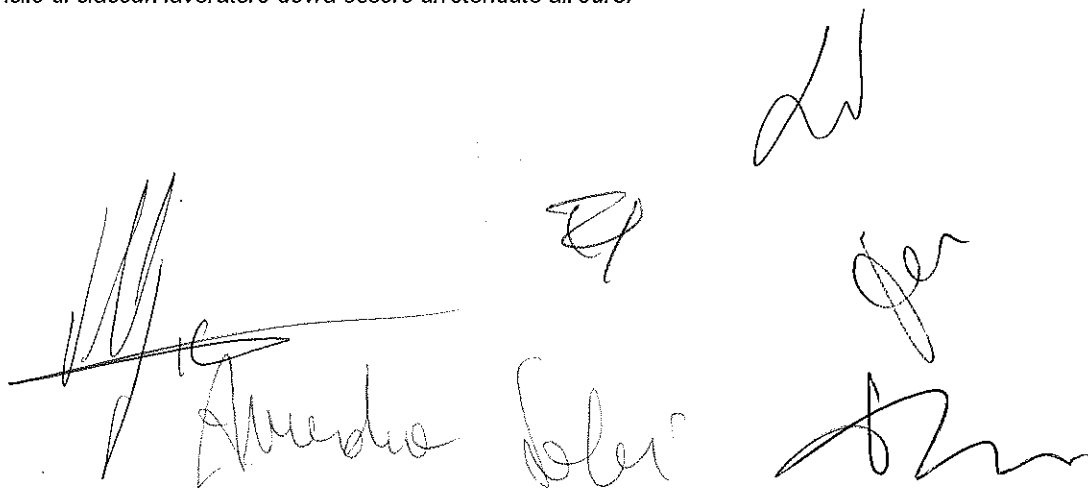
LIVELLI	1 gennaio 2015
4	0,0767
3	0,0712
2	0,0641
1	0,0548

APPRENDISTI- CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili

Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (*)

** Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.*



Four handwritten signatures are present at the bottom of the page. From left to right, they appear to be: a signature with a large 'M' and 'A' (possibly 'Maurizio'), a signature that looks like 'Sber', a signature that looks like 'per', and a signature that looks like 'A2m'.